



Allegato "A" al n. 34.448 di Raccolta

Articolo 1 - Costituzione

1.1. A seguito dell'avvio del Progetto Veneto per la Terapia Cellulare del Diabete - Veneto Diabetes Cell Therapy, in attuazione degli indirizzi di politica sanitaria della Regione del Veneto e su iniziativa dell'"AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA", è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 settembre 2017, n. 117 (in seguito Codice del Terzo Settore o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e della normativa in materia, la Fondazione denominata "**Fondazione Veneta Terapia Cellulare del Diabete ETS**", di seguito denominata "Fondazione".

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione Ente del terzo Settore nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

1.2. La Fondazione troverà la propria regolamentazione, oltre che nelle norme di Legge in materia, nel presente Statuto e, laddove opportuno, in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio adotterà, altresì, un Codice Etico a cui si adegueranno le attività della Fondazione e dei suoi Organi.

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Padova, via Orus n. 2.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione, che assume come scopo primario la promozione della ricerca scientifica, la divulgazione e la sensibilizzazione alla popolazione, enti e associazioni delle tematiche relative alla cura del Diabete Mellito Insulino-dipendente, con particolare riguardo alla terapia cellulare e trapiantologica del Diabete mellito di Tipo 1, per lo sviluppo di nuove tecnologie chirurgiche, interventistiche, assistenziali e di processazione delle insule pancreatiche ai fini di trapianto, e più in generale per la promozione dello sviluppo delle tecnologie più all'avanguardia per la cura del Diabete Mellito Insulino-dipendente, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 3 settembre 2017, n. 117, si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere (individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d)];
 - formazione universitaria e post-universitaria [lettera g)];
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lettera h)];
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 [lettera i)].
- Per raggiungere le proprie finalità la Fondazione, nel rispetto dei principi etico morali e culturali dei Fondatori, svolgerà direttamente e indirettamente diverse attività nel settore della cura del Diabete mellito Insulino-dipendente dotandosi della necessaria organizzazione materiale e immateriale.

Nell'ambito di tale attività la Fondazione darà corso alle attività di

divulgazione e di sensibilizzazione necessarie a disseminare i risultati raggiunti sia presso la comunità scientifica, sia presso le istituzioni interessate e la collettività.

La Fondazione potrà altresì promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire la diffusione degli scopi perseguiti nei settori dell'assistenza sociosanitaria e sanitaria. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione potrà inoltre stipulare convenzioni e stringere accordi con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Università.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione del Veneto; potrà svolgere eventuale attività extraregionale, ma in misura non prevalente rispetto a quella effettuata in ambito regionale e a carattere non continuativo ed occasionale.

A tal fine, nell'ambito indicato, potrà:

- istituire corsi di aggiornamento, organizzare convegni, parteciparvi sia in Italia che all'estero condurre e promuovere studi e ricerche cliniche o di base, nell'ambito del campo di attività, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, in qualsiasi forma (anche a mezzo elettronico in Internet);
- promuovere, finanziare e gestire convegni, riunioni e seminari di studio nel campo della ricerca scientifica;
- supportare le attività assistenziali e sostenere il paziente e i propri familiari durante il percorso di cura del diabete tramite terapie cellulari;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà, inoltre, istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica, contratti di collaborazione professionale e premi per lavori scientifici nel campo di attività, da assegnare a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica. Tali borse di studio, contratti e premi saranno resi noti attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità e la loro erogazione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento.

La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente strumentali e solo in via secondaria, con prudente valutazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

L'attività potrà essere svolta sia direttamente, sia attraverso l'affidamento della stessa ad Università, Enti di ricerca pubblici o privati, nazionali e non, e altre Fondazioni che la svolgono direttamente.

L'attività sarà svolta attraverso una rete di collaborazione con i seguenti attori:

- "AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA";
- Università di Padova;
- Coordinamento Regionale Trapianti del Veneto.

Ai fini del comma precedente, la Fondazione, nei limiti e in conformità alle norme di legge applicabili, può promuovere lo svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, intraprendere e promuovere l'attuazione di iniziative di carattere scientifico nel campo della

progettazione e promozione della realizzazione delle Opere dell'ingegno, assumere direttamente la gestione di iniziative nel campo della elaborazione di studi progettuali e/o della promozione della realizzazione delle Opere dell'ingegno, sollecitare e sostenere specifici progetti di ricerca, intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Rientra, altresì, tra gli scopi della Fondazione, l'utilizzo di qualsiasi modalità o strumento di comunicazione ritenuto utile per la diffusione di lavori, pubblicazioni e informazioni medico-scientifiche per i propri scopi istituzionali.

La Fondazione potrà prestare la propria collaborazione ad Enti o Istituzioni, sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi predetti ed effettuare ogni altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali. Potrà, altresì, essere destinataria di misure finanziarie adottate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, da altre Amministrazioni pubbliche, dalle Regioni e dall'Unione Europea, finalizzate alla realizzazione completa o parziale di attività, programmi e progetti di ricerca. In tal caso, la Fondazione espletterà le attività previste nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie applicabili in materia e delle disposizioni specifiche definite dal soggetto erogatore, con particolare riguardo alle procedure di selezione dei progetti e dei soggetti beneficiari o attuatori.

La Fondazione potrà promuovere attività di Formazione mirata a sviluppare e qualificare l'offerta sanitaria anche attraverso l'istituzione di specifici presidi territoriali finalizzati a garantire una presenza stabile e concreta presso i principali distretti.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., ma pur sempre nell'alveo di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore ed a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, *comma* 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti e/o acquisiti;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) svolgere attività connesse alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca scientifica, anche comunitari o internazionali, ovvero adempiere a qualsiasi altra attività afferente i propri scopi istituzionali;
- e) attivare rapporti di collaborazione e partnership, nonché avvalersi di consulenze e prestazioni a carattere scientifico o professionale, in coerenza

con le finalità istituzionali della Fondazione;

f) organizzare, in proprio o tramite soggetti qualificati, attività di formazione negli specifici ambiti di interesse, con il principale scopo di far conoscere e rendere concretamente applicabili i risultati della ricerca sostenuta. Allo scopo di meglio promuovere e sostenere la divulgazione in ambito sanitario di tali risultati, la Fondazione potrà non solo sponsorizzare l'organizzazione di mirati corsi ECM, ma pure intraprendere - se ne ricorreranno i presupposti - il percorso per il riconoscimento della qualifica di Provider ECM, dotandosi di quanto eventualmente necessario per integrare i requisiti richiesti dalle specifiche normative in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

a) i beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo dai Fondatori per il perseguimento dello scopo;

b) i beni mobili ed immobili che sono pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

c) i versamenti eventualmente effettuati dai Fondatori;

d) i versamenti effettuati dall'"AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA" in ossequio a quanto previsto da specifici accordi per la stessa vincolanti;

e) i contributi eventualmente effettuati da privati ed enti pubblici in genere.

Tali versamenti, che nel costante rispetto delle finalità di Fondazione potranno essere anche sottoposti dal soggetto erogatore a specifici vincoli di impiego e destinazione;

f) i contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

5.2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere alimentato o aumentato con oblazioni, donazioni, lasciti, offerte, disposizioni testamentarie con le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge applicabili in materia.

5.3. La Fondazione potrà, nei limiti ed in conformità alla Legge, richiedere ed ottenere contributi e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti locali o regionali o di altri enti, pubblici o privati, per i fini del presente Statuto.

5.4. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione.

5.5. Gli eventuali beni immobili in possesso della Fondazione potranno essere direttamente utilizzati per la realizzazione delle finalità proprie della Fondazione, in modo permanente o transitorio, o potranno essere concessi in locazione a terzi. In caso di concessione in locazione a terzi, si preferiranno modalità contrattuali che consentano, all'occorrenza, un più rapido recupero della piena disponibilità del bene.

5.6. Ogni altro bene rientrante a qualsiasi titolo nel patrimonio della Fondazione, fatta eccezione per quelli di interesse culturale, artistico, architettonico e storico, verrà, se ciò risulterà utile e possibile, direttamente destinato alla realizzazione o al supporto delle attività statutarie. In caso contrario verrà comunque impiegato, secondo regole di prudenza e

diligenza affinché produca, se possibile, reddito da destinare alle medesime attività statutarie.

Articolo 6 - Membri della Fondazione

6.1. I Membri della Fondazione sono i Soci Fondatori ed i Sostenitori.

Articolo 7 - Fondatori

7.1. Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento nell'atto costitutivo, il professor Mario BERTOLISSI, il professor Angelo AVOGARO, la professoressa Lucrezia FURIAN, il dottor Carlo MORETTI, il professor Paolo RIGOTTI, il dottor Fabrizio STELLA e l'"AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA".

Articolo 8 - Sostenitori

8.1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, le persone fisiche o giuridiche o gli enti anche non riconosciuti, che si siano distinti per il loro particolare contributo economico, culturale, scientifico, professionale o personale al perseguimento degli scopi statuari della Fondazione.

Articolo 9 - Partecipanti istituzionali

9.1. Sono partecipanti istituzionali gli Enti pubblici che contribuiscono a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Articolo 10 - Causa di esclusione

10.1. Non possono far parte della Fondazione, né possono essere nominati Sostenitori e, se già nominati, sono esclusi di diritto, coloro che si trovino in conflitto d'interessi o in situazione d'incompatibilità con la Fondazione.

L'esclusione viene dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

11.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche denominato CdA) è composto da un numero compreso fra tre e cinque membri tra quelli così designati:

- a) un componente, o due (se il Cda è composto da cinque membri) nominato dall'"AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA";
- b) due componenti, o tre (se il Cda è composto da cinque membri) nominati dai Fondatori; in tale ambito, è facoltà dei Fondatori designare uno o più Consiglieri indipendenti, individuati fra personalità di riconosciuto valore in campo scientifico, economico e della comunicazione.

Partecipa altresì al CdA, senza diritto di voto, un rappresentante scelto tra i Sostenitori, nominato dai Sostenitori medesimi o, in carenza dell'adempimento, designato dai Fondatori.

12.2. Il CdA viene rinnovato con cadenza quadriennale e, di norma, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario della propria gestione. Nei casi di rinuncia o di revoca dei Consiglieri,

ovvero di loro cessazione anticipata dall'ufficio per qualunque altra causa, si fa luogo a nuova nomina con designazione effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 12.1. ed i componenti così nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del CdA. Qualora cessino dall'incarico almeno la metà dei Consiglieri, il CdA decade per intero e deve essere avviata immediatamente la procedura di nomina dei nuovi Consiglieri.

12.3. Il CdA nomina il Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri designati dai Fondatori ai sensi del precedente punto 12.1, nonché - scegliendoli tra tutti i Consiglieri - un Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 16).

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo funzioni di sua competenza, relative alla gestione della Fondazione. Ai componenti del CdA e del Comitato Esecutivo, anche che non siano espressione dei Fondatori, spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

12.5. Alla scadenza del quadriennio di mandato, in concomitanza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario della propria gestione, il CdA provvede all'organizzazione di un evento pubblico, nell'ambito del quale il Presidente uscente della Fondazione presenta un rendiconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, menzionando o assegnando specifici riconoscimenti a quanti si siano distinti per il sostegno fornito alla Fondazione stessa. Tale evento prevede la partecipazione di tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano supportato l'attività istituzionale svolta dalla Fondazione nel quadriennio precedente.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo e il conto preventivo della gestione e fornisce al Comitato Esecutivo le direttive per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

13.2. Il CdA regola lo svolgimento delle attività della Fondazione, ne stabilisce l'organizzazione interna e quella delle diverse attività ed iniziative, cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove la riforma, eventualmente anche su proposta dei Fondatori; inoltre, secondo le modalità indicate al successivo art. 22, il CdA delibera - sentito il parere vincolante dei Fondatori - le modificazioni dello Statuto, escluso lo scioglimento della Fondazione, verificando in ogni caso che si attui quanto necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

13.3. Il CdA fissa i criteri e le modalità per la valutazione, il finanziamento e la rendicontazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990. In particolare, al momento dell'approvazione del conto preventivo, il CdA delibera circa le materie dei bandi da emanarsi nell'anno a cui il conto stesso si riferisce.

13.4. Spetta al CdA deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, circa l'ammissione dei progetti al cofinanziamento.

13.5. Il CdA delibera sulla partecipazione della Fondazione, in forma individuale o associata, a procedure - anche comunitarie o internazionali - per il conferimento di attività di ricerca scientifica in ambito territoriale, ferma restando la loro rispondenza al profilo delle attività svolte istituzionalmente dalla Fondazione ed alle sue finalità statutarie.

13.6. Il CdA nomina il Collegio dei Revisori o un Revisore dei Conti.

13.7. Il CdA nomina, su proposta del Presidente, un Coordinatore Scientifico con funzioni di supporto agli Organi della Fondazione, per lo svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione dei bandi e alla gestione dei progetti di ricerca presentati. Al momento della nomina, il CdA determinerà l'emolumento spettante al Coordinatore Scientifico in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del compito affidatogli.

13.8. Il CdA può, al fine di acquisire professionalità ritenute temporaneamente o stabilmente necessarie, deliberare l'attribuzione di specifici incarichi mediante l'utilizzo di qualsiasi forma consentita dalle leggi vigenti.

13.9. Il CdA delibera con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto l'attribuzione e l'ammontare delle indennità di carica eventualmente assegnate al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del CdA e del Comitato Esecutivo. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 12.4, agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico nei limiti e secondo modalità e termini fissate nel regolamento interno. Inoltre, possono essere stabiliti compensi aggiuntivi per la partecipazione alle singole sedute degli Organi collegiali. Compensi e indennità di carica spettano a tutti i membri degli Organi, compresi quelli designati dai Fondatori, ovvero che ne siano sua espressione.

Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il CdA viene convocato a cura del Presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo di cui all'art. 21.2.

14.2. La convocazione è fatta con invio scritto trasmesso almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare nonché del luogo e dell'ora della seduta, a mezzo raccomandata a/r o pec o tramite mezzi informatici e telematici che ne assicurino comunque la ricezione. In caso di comprovata urgenza, è facoltà del Presidente ridurre i termini di cui sopra a 48 (quarantotto) ore.

14.3. Il CdA si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Sono fatti salvi i diversi quorum risultanti dal presente Statuto in relazione a specifici argomenti.

14.4. Il CdA delibera a maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto in relazione a specifici argomenti. Ciascun componente ha diritto ad esprimere un solo voto.

14.5. Delle adunanze del CdA si redige verbale a cura del segretario, nominato dal medesimo Organo al principio di ciascuna seduta, su proposta del Presidente. I verbali delle adunanze del CdA devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito libro e devono recare la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

14.6. L'intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici, in particolare videoconferenza o teleconferenza, purché il mezzo adottato consenta il regolare accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenienti e sia consentito a costoro di seguire la trattazione degli argomenti affrontati

ed intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti necessari ai fini della discussione e degli adempimenti del CdA, e sia altresì garantita la contestualità della votazione e della deliberazione.

14.7. Le deliberazioni del CdA possono perfezionarsi anche tramite procedura scritta successivamente allo svolgimento dell'adunanza, per esclusiva iniziativa del Presidente, laddove in corso di seduta si manifesti l'esigenza di consentire ai Consiglieri l'acquisizione di una più completa informativa ai fini della valutazione e dell'approvazione di documenti od operazioni che presentino un elevato grado di complessità. In tal caso, la decisione dovrà essere adottata mediante il consenso espresso per iscritto da parte della maggioranza dei componenti del CdA, con modalità che garantiscano l'informativa e la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica alla decisione, nonché la documentazione chiara ed univoca dell'oggetto della decisione e del consenso espresso. La suddetta procedura di adozione della deliberazione del CdA deve essere ultimata entro sette giorni dalla data dell'adunanza. La procedura scritta non può essere adottata per le decisioni di modifica dello Statuto che devono pertanto essere adottate mediante deliberazione in forma collegiale.

14.8. Alle adunanze, è facoltà del Presidente di invitare a partecipare anche soggetti estranei al CdA, in modo permanente o in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 15 - Presidente

15.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il CdA, determina le materie da sottoporre all'esame ed alla deliberazione del CdA, nei limiti delle competenze indicate nello Statuto e nel Regolamento, sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA, avvia nei tempi idonei le procedure di rinnovo del CdA e di eventuale sostituzione dei suoi componenti ai sensi del precedente articolo 12. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che in sua assenza ne esercita le funzioni, e può attribuire specifici incarichi ad uno o più Consiglieri.

15.2. Il Presidente, in caso di urgenza e fatte salve le riserve di legge, esercita autonomamente i poteri di competenza del CdA. Analogamente opera nella gestione ordinaria, in caso di ritardi nell'insediamento del nuovo CdA al termine del quadriennio, nel caso di impedimenti di qualsiasi genere e comunque sino alla nomina del nuovo Presidente. Degli atti compiuti e delle decisioni assunte in tal modo, viene informato il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, onde consentire le necessarie valutazioni e le deliberazioni di ratifica.

Articolo 16 - Comitato Esecutivo

16.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da ulteriori due membri nominati dal CdA ai sensi del precedente art. 12.3.

16.2. I componenti del CdA, qualora non facciano parte del Comitato Esecutivo, hanno facoltà di partecipare alle adunanze di tale Organo, senza diritto di voto.

16.3. Il Comitato Esecutivo provvede alla gestione ordinaria della Fondazione sulla base di quanto deliberato dal CdA in fase di approvazione dei conti preventivi annuali. Spetta, quindi, al Comitato Esecutivo condurre tutte le attività inerenti l'emanazione dei bandi, la gestione e la valutazione

degli studi presentati, allo scopo di redigere la graduatoria necessaria perché il CdA possa deliberare l'ammissione al cofinanziamento ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto.

16.4. Il Comitato Esecutivo rimane in carica fino alla cessazione del CdA che lo ha nominato.

Articolo 17 - Comitato Scientifico

17.1. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Comitato Scientifico il cui funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento. Il Coordinatore Scientifico, se nominato dal CdA, ai sensi e nei modi di cui al precedente art. 13.7, farà parte di diritto del Comitato Scientifico e ne coordinerà i lavori.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso proceda alla nomina del Comitato Scientifico, stabilisce la durata nella carica dei suoi componenti e le eventuali cause di decadenza. In ogni caso, la durata di cui sopra non potrà andare oltre la scadenza del CdA che ha provveduto alla nomina.

17.3. I componenti del Comitato Scientifico possono essere motivatamente revocati. Vengono sostituiti in caso di revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso.

17.4. È prevista la corresponsione di un'indennità fissata dal CdA, unitamente ad un rimborso spese, per l'attività che i membri del Comitato Scientifico espletano nell'interesse della Fondazione.

17.5. Il Comitato Scientifico, qualora nominato, supporta gli Organi della Fondazione nelle decisioni relative all'ammissione dei singoli progetti al cofinanziamento, provvedendo all'instaurazione e al mantenimento delle collaborazioni eventualmente necessarie con le strutture e le personalità maggiormente accreditate nel campo della ricerca scientifica.

Articolo 17 bis - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione, individuandolo in soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza, stabilendone l'eventuale compenso ed il rimborso spese.

Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e cura l'attuazione di quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 18 - Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere alternativamente:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.;
- collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c..

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso D.Lgs. 117/2017. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 i Fondatori nominano un organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 20 - Libri sociali

La Fondazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa applicabile, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, dal Fondatore i quali possono estrarne copie;
- b) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di Controllo tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo, da ciascun Consigliere, dal Fondatore i quali possono estrarne copie.

Articolo 21 - Esercizio finanziario

21.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

21.2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

21.3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti

tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

21.4. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

21.5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del CdA, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

21.6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che non siano disposte dalla legge.

La fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22 - Modificazioni dello Statuto e scioglimento della Fondazione

22.1. Le modificazioni del presente Statuto, alle condizioni e nei limiti di legge, potranno essere apportate con deliberazione del CdA, previo parere vincolante dei Fondatori. In analogia a quanto previsto dal Codice Civile per le maggioranze assembleari, la delibera di modifica verrà assunta con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

22.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RuntS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Volontari

23.1 Gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Articolo 24 - Clausola di rinvio

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano in via prioritaria le disposizioni del Codice del Terzo Settore (in quanto normativa speciale) e, in via sussidiaria, quelle del Codice civile ed eventuali altre

norme vigenti in materia.

Firmato: MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)

Io sottoscritto Mario Caracciolo, Notaio in Padova, con studio in via Vicenza n. 8/B, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Padova, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei rogiti, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.

Padova, 5 agosto 2025